

(N. 1048)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1955

Norme relative alle attribuzioni dei funzionari
delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il lavoro al quale debbono quotidianamente attendere i magistrati per l'esercizio delle funzioni loro istituzionalmente spettanti è andato, da tempo, progressivamente aumentando sia in dipendenza del naturale incremento della popolazione, non accompagnato da un corrispondente aumento del numero dei magistrati stessi, sia per l'accresciuto volume delle contrattazioni e degli scambi a seguito del rapido intensificarsi dei rapporti nell'attuale stadio dell'organizzazione sociale.

Si è venuta così manifestando la necessità di liberare i magistrati da una serie di compiti che, mentre non attengono direttamente all'esercizio della funzione giudiziaria, importano per essi, specialmente negli uffici maggiori, un non trascurabile dispendio di ener-

gie e di tempo che potrebbero più proficuamente essere dedicati all'assolvimento della funzione suddetta.

E poichè i magistrati sono coadiuvati nella esplicazione della loro attività dai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie i quali, sia per livello culturale, sia per l'importanza delle funzioni che anche attualmente sono chiamati ad esercitare, danno pieno affidamento di poter attendere, con la competenza e lo scrupolo necessari, ad alcuni dei compiti sopra indicati, appare opportuno trasferire a costoro i compiti stessi. Tale infatti è lo scopo dell'unito disegno di legge, il quale rappresenta in pari tempo un'organica semplificazione dei servizi giudiziari.

In particolare con gli articoli 1 e 9, ultimo comma, del disegno di legge, è trasferita ai

cancellieri e segretari giudiziari o come attribuzione propria o come attribuzione delegata, la legalizzazione delle firme prevista dall'articolo 7, numeri 3, 4 e 5 della legge 3 dicembre 1942, n. 1700. È fatta salva, tuttavia, l'ipotesi che la firma da legalizzare sia quella del dirigente della cancelleria o segreteria giudiziaria, nel qual caso, la legalizzazione rimane attribuita al Capo dell'ufficio giudiziario, dal quale il dirigente direttamente dipende.

Con gli articoli 2 e 4 sono trasferite ai dirigenti di cancelleria o di segreteria la numerazione e vidimazione, prima dell'uso, dei registri delle cancellerie giudiziarie, nonché dei registri che debbono essere tenuti dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri di conciliazione.

Poichè, peraltro, se tale forma di controllo preventivo, per quanto riguarda i registri delle cancellerie, venisse attribuita al dirigente dell'ufficio al quale i registri stessi debbono servire, verrebbe a perdere sostanzialmente di efficacia in quanto si accomunerebbero nella medesima persona le distinte figure di controllore e di controllato, è stato ritenuto opportuno attribuire la numerazione e vidimazione dei registri di cancelleria dell'ufficio di conciliazione e della pretura rispettivamente ai dirigenti di cancelleria della Pretura e del Tribunale, cioè degli Uffici giudiziari che sui primi esercitano la vigilanza; mentre la numerazione e vidimazione dei registri di cancelleria del Tribunale, della Corte d'appello e della Corte di cassazione è stata attribuita ai dirigenti delle segreterie dell'Ufficio del Pubblico Ministero presso gli stessi organi giudiziari, avendo, anche attualmente, il Pubblico Ministero il controllo preventivo di alcuni di tali registri e cioè quelli delle spese di giustizia anticipate dall'erario e delle spese prenotate a debito.

Con l'articolo 3 è pure trasferita ai dirigenti delle cancellerie la facoltà di disporre, per ragioni di convenienza organizzativa, la divisione in più volumi di determinati registri di cancelleria.

Per quanto concerne la vidimazione, prima dell'uso, dei registri dello stato civile, viene stabilito che il Pretore, cui essa è demandata, ha facoltà di delegare un cancelliere della Pretura (articolo 5).

Con l'articolo 6 s'è inteso affermare il principio che i dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie hanno l'esclusiva responsabilità dell'osservanza delle disposizioni relative alle statistiche giudiziarie, senza intervento del magistrato: la funzione relativa agli adempimenti statistici ha, infatti, carattere prettamente amministrativo ed è naturale, perciò, che, in seno agli organi giudiziari, essa venga integralmente affidata ai funzionari di cancelleria, i quali ne rimangono esclusivamente responsabili.

Altra funzione di carattere tipicamente amministrativo, in seno agli organi giudiziari, è quella della liquidazione delle indennità spettanti, per legge, ai testimoni chiamati a deporre nelle cause civili e penali.

Con l'articolo 7 è stabilito, perciò, che alla materiale liquidazione delle suddette indennità ed all'emissione dei relativi ordini di pagamento provvedono i dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Qualora, tuttavia, si tratti di indennità diverse dalle precedenti, che richiedono una valutazione dell'opera prestata (per esempio indennità ai periti, interpreti, ecc.), il provvedimento di liquidazione rimane di competenza dell'Autorità giudiziaria, mentre l'esecuzione del provvedimento stesso e cioè l'emissione degli ordini di pagamento è affidata ai dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

In ogni caso rimane di competenza del Capo dell'ufficio giudiziario l'emissione degli ordini di pagamento per indennità, diverse da quelle di testimonianza, a favore di magistrati.

Con l'articolo 8 è stabilito che, anche nel caso in cui gli atti notori, per disposizione di legge, debbono essere ricevuti dal Pretore (mentre, di regola, ai sensi dell'articolo 5 del decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, sono ricevuti dal cancelliere), questi ha facoltà di delegare il cancelliere.

In tal modo, mentre è fatta salva la competenza del Pretore stabilita da numerose leggi particolari, si dà la possibilità al Pretore stesso di essere libero da un compito che può importare notevoli perdite di tempo.

Con l'articolo 9, infine, è trasferita al dirigente della segreteria della Procura della Re-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pubblica la direzione dell'ufficio del casellario giudiziale, ferma però rimanendo la vigilanza del Procuratore della Repubblica.

L'organizzazione dei servizi del casellario giudiziale ha carattere amministrativo ed è naturale, quindi, che vengano attribuite al dirigente la segreteria della Procura della Repubblica la direzione e la conseguente responsabilità dei servizi stessi, sotto la vigilanza del Procuratore della Repubblica.

Rimane, tuttavia, salva la disposizione dell'articolo 610 del Codice di procedura penale,

secondo la quale se sorge controversia circa l'esecuzione delle norme dettate, in proposito, dalla legge oppure sono chieste rettificazioni d'iscrizioni o di certificati del casellario, provvede, ad istanza dell'interessato, il Procuratore della Repubblica.

Contro tale provvedimento può essere proposto, infatti, incidente di esecuzione, dandosi, così, luogo ad una procedura giurisdizionale in sede esecutiva; esso, perciò, non può rientrare tra le funzioni di cancelleria ma deve essere opera di magistrato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I dirigenti le cancellerie e segreterie giudiziarie legalizzano le firme dei dipendenti funzionari delle cancellerie e segreterie e degli ufficiali giudiziari addetti ai rispettivi uffici, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti, di cui all'articolo 7, numero 4, della legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Le dette firme, qualora siano state apposte dagli stessi dirigenti, sono legalizzate dal Capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato da lui delegato.

Il Pretore legalizza le firme dei giudici conciliatori e dei cancellieri di conciliazione, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti di cui all'articolo 7, numero 5, lettera a) della legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo, il Pretore può delegare un cancelliere della Pretura per tutte le legalizzazioni attribuite alla sua competenza.

Il Procuratore della Repubblica può delegare un segretario della Procura per la legalizzazione delle firme, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti di cui all'articolo 7, numero 5, lettera c) della legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 2.

I registri di cancelleria, previsti dagli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del decreto 18 di-

cembre 1941, n. 1368, modificato dal decreto 17 ottobre 1950, n. 856, prima di essere posti in uso, debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio:

dal dirigente la cancelleria della Pretura, se si tratta dei registri di cancelleria dell'Ufficio di conciliazione;

dal dirigente la cancelleria del Tribunale, se si tratta dei registri di cancelleria della Pretura, ad eccezione di quelli indicati nei numeri 10 e 11 dell'articolo 29 del decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che sono numerati e vidimati dal dirigente la segreteria della Procura della Repubblica;

dal dirigente la segreteria della Procura della Repubblica, se si tratta dei registri di cancelleria del Tribunale;

dal dirigente la segreteria della Procura generale della Repubblica, se si tratta dei registri di cancelleria della Corte di appello;

dal dirigente la segreteria della Procura generale della Corte di cassazione, se si tratta dei registri di cancelleria della Corte di cassazione.

Il numero dei mezzi fogli, di cui è composto il registro, deve essere notato, in tutte lettere, nell'ultimo di essi.

Art. 3.

Negli uffici giudiziari, aventi un numero rilevante di affari, il dirigente la cancelleria può disporre la divisione in più volumi dei registri indicati nell'articolo 33 del decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4.

I registri, che gli ufficiali giudiziari devono tenere a norma della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono numerati e vidimati, prima di essere posti in uso, dal dirigente la cancelleria presso l'ufficio giudiziario cui essi sono addetti; quelli degli uscieri di conciliazione dal dirigente la cancelleria della Pretura.

Art. 5.

Il Pretore può delegare un cancelliere della Pretura per la vidimazione dei registri dello stato civile di cui all'articolo 20 del decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 6.

I dirigenti le cancellerie e segreterie giudiziarie sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni relative alle statistiche giudiziarie.

Essi appongono il proprio visto sui prospetti e le tavole statistiche dopo la sottoscrizione del funzionario di cancelleria o segreteria, che li ha compilati.

Se i prospetti e le tavole sono compilati dal dirigente, questi li sottoscrive, facendo menzione della sua qualità.

Art. 7.

Il dirigente la cancelleria o segreteria giudiziaria liquida le indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre davanti all'Autorità giudiziaria presso la quale è addetto, emettendo i relativi ordini di pagamento.

Gli ordini di pagamento, relativi ad indennità diverse da quelle di cui al precedente comma, sono emessi dai dirigenti le cancellerie o segreterie giudiziarie in esecuzione di apposito provvedimento dell'Autorità giudiziaria competente. Se, però, tali ordini riguardano magistrati, essi devono essere emessi dal Capo dell'ufficio giudiziario, al quale i magistrati stessi sono addetti.

Art. 8.

Il Pretore può delegare un cancelliere della Pretura per la recezione degli atti di notorietà, che per legge devono essere formati davanti a lui.

Art. 9.

La direzione dell'ufficio del casellario giudiziale spetta al dirigente la segreteria della Procura della Repubblica, sotto la vigilanza del Procuratore della Repubblica. Resta salva la competenza del Procuratore della Repubblica per le controversie concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 610 del Codice di procedura penale.

Le richieste dei certificati del casellario giudiziale debbono essere fatte al dirigente la segreteria della Procura della Repubblica, territorialmente competente ai sensi dell'articolo 23 del decreto 18 giugno 1931, n. 778.

Il dirigente dell'anzidetta segreteria legalizza le firme dei dipendenti funzionari, apposte sui certificati del casellario giudiziale. Se la firma sia stata apposta dallo stesso dirigente, essa è legalizzata dal Procuratore della Repubblica o da un sostituto da lui delegato.